



Città di Piovascico

Piazza Tenente L. Nicola 4 – 10045 Piovascico (TO)

www.comune.piovascico.to.it

Procedura aperta

(ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60 d.lgs. 50 del 18.04.2016 e smi come da ultimo modificato con Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019)

BANDO DI GARA

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO PER IL GIOCO DEL TENNIS PRESSO IL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE DI PIOVASCICO – PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2024 CIG: 7894696D39

1. PREMESSE.

Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi al cittadino e alla comunità del Comune di Piovascico n. **202** del 13/05/2019, si è stabilito di affidare la concessione per la gestione dell'impianto per il gioco del tennis sito presso il Centro Polisportivo Comunale per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2024.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 36, commi 9 e 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e smi – Codice di contratti pubblici (nel prosieguo: Codice), attribuendo massimo punti 70 per l'offerta tecnica e massimo punti 30 per l'offerta economica, come meglio specificato nel progetto approvato con la succitata determina.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Elena ACCIARI, Responsabile del Settore Servizi al cittadino e alla comunità del Comune di Piovascico.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Relazione Tecnico Illustrativa,
 - Capitolato d'oneri e suoi allegati:
 - Allegato A – Descrizione del patrimonio concesso in gestione e relativa planimetria;
 - Allegato B – Schema di programma di manutenzione periodica programmata relativa ai componenti edilizi dei campi da tennis coperti e scoperti e dei fabbricati esistenti;
 - Allegato C – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008;
 - Allegato D – Prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto redatto dal R.S.P.P.;
 - Prospetto economico,
- 2) Bando di gara;
- 3) Modulo "Istanza di ammissione alla gara";
- 5) Formulario per il D.G.U.E.;
- 6) Modulo "Offerta economica".

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Piossasco www.comune.piossasco.to.it nelle pagine dedicate alle procedure aperte.

2.2 CHIARIMENTI.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica: contratti@comune.piossasco.to.it. **almeno dieci giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Codice, **almeno sei giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.piossasco.to.it nelle pagine dedicate alle procedure aperte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente bando, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.piossasco@legalmail.it ed all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE STIMATO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto per il gioco del tennis sito presso il Centro Polisportivo Comunale di Piossasco.

Descrizione: Servizi di gestione impianti sportivi – CPV 92610000-0.

La concessione è costituita da un unico lotto al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio, avendo un unico interlocutore in grado di gestire l'attività in questione ed assicurare la corretta gestione e manutenzione dell'impianto.

Il valore stimato della concessione, per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2024, è di € 145.000,00 al netto di Iva, se dovuta.

L'importo degli **oneri per la sicurezza** è quantificato, come da DUVRI approvato, in € 1.500,00.

Il costo della manodopera viene quantificato in € 5.000,00.

Trattandosi di concessione ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera vv) del Codice, al Concessionario è riconosciuto a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire l'impianto sportivo con la riscossione delle tariffe e dei proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e delle altre

attività previste nel Capitolato d'oneri e nell'offerta presentata, con assunzione in capo al Concessionario medesimo del rischio operativo legato alla gestione dell'impianto stesso.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI.

4.1 DURATA.

La concessione ha durata di 5 anni, dal 01/07/2019 al 30/06/2024 o dalla data del verbale di consegna dell'impianto sportivo.

4.2 RINNOVO E PROROGA.

E' facoltà del Comune rinnovare la concessione per ulteriori 5 anni, alle medesime condizioni, per un importo presunto di **€ 145.000,00** al netto di Iva, se dovuta, e **prorogare** la stessa concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, sino ad un termine massimo di un anno, per un importo presunto di **€ 29.000,00** al netto di Iva, se dovuta, senza possibilità di introdurre nuove condizioni nel contratto medesimo.

La non disponibilità al rinnovo da parte del concessionario dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 6 mesi.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è pari ad **€ 319.000,00** al netto di Iva, se dovuta.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli:

- 1) Operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, commi 1 e 2.
- 2) Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro e Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate ad almeno una Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali riconosciuti dal CONI.

I soggetti summenzionati possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto di concessione. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. :

- Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le discipline sportive associate riconoscimento dal CONI;
- Per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed associazioni sportive dilettantistiche l'affiliazione ad almeno una Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o l'iscrizione al registro CONI.

Per la comprova del requisito si acquisiranno d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

Aver gestito negli anni 2016-2017-2018 uno o più impianti sportivi per il gioco del tennis a favore di enti pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione; in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) ed e) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito di cui al punto 7.1.** deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi.

Il **requisito di cui al punto 7.2.** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, con misura maggioritaria dalla mandataria.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito di cui al punto 7.1.** deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

Il **requisito di cui al punto 7.2.** deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVCPASS.

A norma dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e smi e della Deliberazione dell'A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS** accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema genera un codice "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione a corredo dell'offerta. Come previsto nella citata deliberazione dell'A.N.AC., la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità.

Nel caso in cui partecipino operatori economici che non si sono registrati in AVCPASS, la stazione appaltante li invita a provvedere in un termine congruo rispetto all'avvio dell'attività di verifica.

9. AVVALIMENTO.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato d'onere è vietato sub-concedere a terzi le attività oggetto della presente concessione o modificare la destinazione d'uso dell'impianto o di parte di esso, pena la risoluzione della concessione.

Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato d'onere per tutta la durata della concessione è vietata la cessione anche parziale del contratto pena la risoluzione del contratto stesso. Nessuna parte dell'impianto può essere utilizzata da soggetti diversi dal concessionario se non previo consenso scritto da parte del Comune.

Per le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'articolo 106 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA.

L'offerta è corredata da una **garanzia provvisoria di € 2.900,00** corrispondente al 2% dell'importo del valore stimato della concessione, da costituirsi a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari.

In caso di costituzione della garanzia provvisoria mediante bonifico bancario o postale lo stesso andrà intestato a **“Comune di Piossasco, Piazza Tenente Nicola, 4 - 10045 Piossasco (TO) – IBAN IT 21 E 02008 30780 0000 0079 8878 - e riportare la seguente causale: “Gara CIG 7894696D39 – Garanzia provvisoria prodotta da _____ per l'affidamento della concessione per la gestione dell'impianto per il gioco del tennis sito presso il Centro Polisportivo Comunale di Piossasco – periodo 01/07/2019 – 30/06/2024”**. Il versamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In caso di

partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario, nella causale dovranno essere riportati i nominativi di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio ordinario;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31);
- 4) avere validità per almeno **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o consorzio ordinario che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice dovrà altresì essere prodotta, pena di esclusione, la dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO.

Il sopralluogo sull'impianto per il gioco del tennis sito presso il centro polisportivo comunale di Piossasco è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a comune.piossasco@legalmail.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 04/06/2019.

La richiesta deve specificare l'indirizzo PEC cui indirizzare la convocazione.

L'ultima data utile per effettuare il sopralluogo è il 07/06/2019.

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni e orari da concordare con il Comune di Piossasco.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti** il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti** il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Piossasco è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 35,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, e allegano la ricevuta unitamente ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve pervenire **entro le ore 12.00 del giorno MARTEDI' 11 giugno 2019** a: "Comune di Piossasco, Piazza Tenente L. Nicola n. 4, 10045 Piossasco (TO)".

Il plico deve essere chiuso e sigillato e riportare sul frontespizio chiaramente i seguenti dati:

- mittente;
- oggetto: **"OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO PER IL GIOCO DEL TENNIS SITO PRESSO IL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE DI PIOSSASCO – PERIODO: 01/07/2019-30/06/2024. CIG: 7894696D39 – NON APRIRE"**.

- codice fiscale;
- indirizzo PEC;
- codice PASSOE.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Le modalità ammesse per la presentazione delle offerte sono le seguenti:

- invio a mezzo del servizio postale;
- consegna, anche tramite corriere, esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Piossasco presso Piazza Tenente L. Nicola n. 4, 10045 Piossasco (TO) nei giorni ed orari di apertura di seguito indicati:

MARTEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' - SABATO: dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
MERCOLEDI': dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Con le stesse modalità e formalità descritte nel presente paragrafo e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non sono ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

“B - OFFERTA TECNICA”

“C - OFFERTA ECONOMICA”

La mancata sigillatura del plico invio e delle buste “A” - “B” e “C” inserite nello stesso, nonché la non integrità dei medesimi, tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Si precisa che per **“sigillatura”** deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione integro o nel termine stabilito.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore o soggetto munito di poteri di rappresentanza.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno **centootanta** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice di

confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - fissato in cinque giorni lavorativi decorrenti dalla formale richiesta - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo**, preferibilmente secondo il modello elaborato dalla stazione appaltante denominato "Istanza di ammissione alla gara" e contiene tutte le informazioni e

dichiarazioni come in seguito indicate. Il modulo è scaricabile dal sito internet del Comune di Piossasco www.comune.piossasco.to.it nelle pagine dedicate alle procedure aperte.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b. (nel caso di procuratore) copia conforme all'originale della procura;
- c. (nel caso di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza) copia dell'atto di nomina.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.

Il concorrente compila elettronicamente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e/o successive modifiche, scaricabile dal sito internet del Comune di Piossasco www.comune.piossasco.to.it nelle pagine dedicate alle procedure aperte.

IL FORMULARIO VA PRESENTATO IN MODALITA' ELETTRONICA in un file di formato non modificabile, sottoscritto con firma digitale e memorizzato su supporto informatico (ad es. CD o USB) da inserire all'interno della busta amministrativa.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La stazione appaltante ha già inserito, nel file editabile messo a disposizione sul sito internet del Comune, le informazioni relative alla presente procedura.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal

fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente bando (Sez. A-C).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, il concorrente rende una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 16.3.1 n. 1 del presente bando.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente bando;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente bando.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.

16.3.1 Dichiarazioni integrative.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, comune di residenza, ruolo/carica) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

6. dichiara d'impegnarsi tassativamente, in caso di aggiudicazione, all'osservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136;

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Piossasco con Delibera di G.C. n. 231/2013 scaricabile al link <https://www.comune.piossasco.to.it/uploads/ckeditor/attachments/48659/CodiceComportamentoPiossasco.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

10. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dal Comune attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione.

11. **autorizza** la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, **oppure non autorizza** la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché di essere a conoscenza che il trattamento dei dati avverrà, altresì, nel rispetto del Regolamento Europeo n° 679/2016;

13. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, saranno rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta.

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 12 e, ove pertinente 13, allegandole al proprio DGUE.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma, 3 lett.b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

- **documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- ricevuta di pagamento del **contributo** a favore dell'ANAC;

- **attestazione di avvenuto sopralluogo** rilasciata dal Comune.

Nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. il concorrente allega altresì:

1. dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulti l'operatività del concorrente per attività coerenti con l'oggetto della concessione;
3. dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti:
 - per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le discipline sportive associate riconoscimento dal CONI;
 - per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed associazioni sportive dilettantistiche l'affiliazione ad almeno una Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o l'iscrizione al registro CONI.

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione una **relazione tecnica dei servizi/prestazioni offerte**.

La relazione (composta da massimo 10 facciate formato A4, carattere con dimensione non inferiore a 12 punti, spaziatura normale, interlinea singola; nel conteggio sono incluse le copertine, gli indici e le tabelle) deve contenere, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1., i seguenti elementi:

In merito al criterio di valutazione n. 1 - PROGETTO DI GESTIONE: il concorrente deve esplicitare le modalità di gestione dell’impianto dettagliando, con particolare attenzione, le attività svolte e le ore di presenza presso l’impianto degli addetti di cui all’articolo 9 del Capitolato d’oneri, degli istruttori/maestri e di eventuali ulteriori figure coinvolte nella gestione e dettagliando altresì tutte le iniziative e le attività proposte e le modalità attivate a garanzia del più ampio utilizzo dell’impianto oggetto di concessione esplicitando inoltre le tariffe che intende praticare per l’utilizzo dei campi da parte di terzi non soci e le modalità ed organizzazione del relativo servizio di prenotazione.

In merito al criterio di valutazione n. 2 – ATTIVITA’ DIFFERENZIATA PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENTI (bambini, anziani, disabili, ecc.): il concorrente deve illustrare le attività e proposte di avviamento allo sport da rivolgersi a differenti tipologie di utenti quali a titolo esemplificativo bambini, anziani, disabili etc. specificando eventuali costi a carico dei fruitori, modalità di svolgimento delle attività e di coinvolgimento dei destinatari, indicando altresì eventuali materiali e/o dotazioni e competenze messe a disposizione per tali attività.

In merito al criterio di valutazione n. 3 – PIANO DELLE MIGLIORIE: il concorrente deve dettagliare le migliorie gestionali e/o relative all’impianto oggetto di concessione e le migliorie relative al piano di manutenzione periodica programmata (Allegato B al capitolato d’oneri), dettagliando i costi per singola miglioria proposta sia essa gestionale o relativa all’impianto oggetto di concessione o relativa al piano di manutenzione periodica programmata.

In merito al criterio di valutazione n. 4 – N. ORE GRATUITE DI ATTIVITA’ PROPOSTE ALLE SCUOLE CITTADINE: il concorrente deve indicare il numero di ore annuali gratuite di avviamento all’attività tennistica proposte alle scuole cittadine, indicando a titolo illustrativo e non ai fini della valutazione in sede di gara, l’attività proposta, i materiali, le dotazioni e le competenze messe a disposizione dell’attività in questione e le modalità di svolgimento.

Le ore proposte sono da intendersi in aggiunta all’uso previsto di cui all’art. 6 del capitolato d’oneri.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica, in bollo, predisposta preferibilmente secondo il modello denominato “Modulo offerta economica” allegato al presente bando di gara, scaricabile dal sito internet del Comune di Piossasco www.comune.piossasco.to.it nelle pagine dedicate alle procedure aperte.

L’offerta economica deve contenere i seguenti elementi:

- a) percentuale di rialzo sull’importo del canone concessorio annuo posto a base di gara di € 1.000,00.

La percentuale di rialzo dovrà essere espressa sia in cifre, sia in lettere; in caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. n° 827/1924. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.

L'offerta non dovrà essere indeterminata, plurima, condizionata, incompleta.

Sono inammissibili le offerte economiche a ribasso sull'importo del canone concessorio annuale posto a base di gara.

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA SARÀ EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI PUNTEGGI:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi dell'Offerta tecnica e dell'Offerta Economica.

I punteggi dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica saranno arrotondati alla seconda cifra decimale e così anche il punteggio complessivo.

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

	Criteri di valutazione	Max Punti		Sub-criteri di valutazione	Max punti D	Max punti Q
1	Progetto di gestione	25	1.1	Rispondenza del progetto di	10	

				gestione all'impianto oggetto di concessione		
			1.2	Azioni gestionali volte alla massima fruizione dell'impianto oggetto di concessione	15	
2	Attività differenziata per specifiche tipologie di utenti (bambini, anziani, disabili, ecc.) con particolare attenzione alle specificità del territorio	20			20	
3	Piano delle migliorie	15	3.1	Progetto degli investimenti che il proponente intende realizzare, tempi di realizzazione (crono programma) e dettaglio costi per intervento proposto	10	
			3.2	Proposta migliorativa rispetto all'Allegato B "Schema di programma di manutenzione periodica programmata..."	5	
4	n. ore gratuite annuali di attività proposte alle scuole cittadine	10				10

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale, variabile tra zero e uno (arrotondando alla seconda cifra decimale), da parte di ciascun commissario di gara, secondo la seguente griglia di conversione:

TABELLA		
Giudizio	Coefficiente	Parametri valutativi
OTTIMO	1,00	Proposta molto chiara e approfondita, molto significativa e completa, articolata rispetto alle prescrizioni del Capitolato d'oneri e ai criteri specificati e connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività
DISTINTO	0,90	Proposta chiara, significativa, completa e definita rispetto alle prescrizioni del Capitolato d'oneri e ai criteri specificati, connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia
BUONO	0,60	Proposta chiara, significativa e completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato d'oneri e ai criteri specificati
SUFFICIENTE	0,40	Proposta chiara e connotata da concretezza e realizzabilità ma limitata agli elementi essenziali e più evidenti rispetto alle prescrizioni del Capitolato d'oneri e ai criteri specificati
SCARSO	0,20	Proposta parziale e/o frammentaria rispetto alle prescrizioni del Capitolato d'oneri e ai criteri specificati e non connotata da concretezza e realizzabilità
INSUFFICIENTE	0,00	Proposta non presente, non chiara, fuori tema e/o non adeguata rispetto alle prescrizioni del Capitolato d'oneri e ai criteri specificati

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o al sub criterio (ove previsto) in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

All'elemento **quantitativo** cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della **formula con interpolazione lineare**:

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = numero di ore indicate nell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = numero di ore maggiore tra quelle offerte dai concorrenti in gara.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**:

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = rialzo percentuale offerto dal concorrente *i*-esimo;

R_{max} = rialzo percentuale massimo offerto.

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....
P_n = peso criterio di valutazione *n*.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno MERCOLEDI' 12 giugno 2019, alle ore 10.00**, presso la sala Giunta del Comune di Piossasco e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, almeno un giorno prima, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, nel caso in cui il numero dei partecipanti alla gara fosse superiore a 10, mediante avviso sul sito internet del Comune di Piossasco, nelle pagine dedicate alle procedure aperte.

Con le stesse modalità sopra indicate sarà data comunicazione delle successive sedute pubbliche.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;

- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla commissione giudicatrice: custodia in armadio chiuso a chiave fino alla consegna degli stessi alla suddetta commissione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La commissione sarà composta da tre membri, individuati tra i dipendenti del Comune di Piossasco, secondo i seguenti criteri stabiliti con determinazione n. 202/2019:

- il presidente dovrà possedere qualifica dirigenziale oppure ricoprire un incarico apicale;
- i restanti due membri dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto della concessione; dovranno avere conseguito una laurea magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o aver maturato un'esperienza almeno triennale nel settore in questione; non dovranno aver partecipato negli ultimi due anni a commissioni per l'affidamento della gestione di impianti sportivi.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione appaltante;

- i lavori della commissione giudicatrice saranno svolti nel periodo indicativo dal 14/06/2019 al 12/07/2019;
- la commissione giudicatrice fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.

La commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia "anormalmente bassa", la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti l'elemento economico in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia "anormalmente bassa", il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo agli uffici competenti tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui il Comune di Piossasco ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune di Piossasco, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il Comune di Piossasco, prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

Il Comune di Piossasco, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune di Piossasco procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune di Piossasco aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 88 comma 4, del d. lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune di Piossasco procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto di cui all'art. 88, comma 4-bis, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, il Comune di Piovasco interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico del concessionario e dovranno essere rimborsate al Comune di Piovasco entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.000,00. Il Comune di Piovasco comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto. Le stesse ammontano presumibilmente ad € 1.250,00.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, con esclusione del ricorso all'arbitrato, pertanto il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 del Codice.

E' possibile la risoluzione di eventuali controversie insorte tra le parti ricorrendo all'istituto della transazione così come previsto dall'art. 208 del Codice.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando.

LA RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITA'
dott.ssa Elena ACCIARI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa